Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 N A P O L I

Al Presidente della IV e VII, II Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" (Reg. Gen. n. 50)

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino Depositata in data 27 agosto 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0010117/P

Del 07/09/2015 11 15 21

IV e VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, -7 SET. 2015!

II PRESIDENTE



DOLLIPOU

27/8/1015 AM

Consiglio Regionale della Campania Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia On.le Alberico Gambino

Prot. 115/2015 SP/GAMBINO DEL 25 Agosto 2015

Signor Presidente
Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE".

Gentile signor Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate già previste.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0009058/ADel 27/08/2015 09 13 40
Da CR A SERASS

Il Consigliere Regionale

d.le/Alberica Gambina

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 50

Af

56038 Nucry 600

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143 Tel. 081 7783960 – 0817783967 Cellulare 348.4405894 – 3240956916 gambino alb@consiglio.regione.campania.it



PROGETTO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 50

H



Consiglio Regionale della Campania Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia

On.le Alberico Gambino

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione.
Articolo 2	Finalità.
Articolo 3	Oggetto della disciplina.
Articolo 4	Competenze della Regione.
Articolo 5	Competenze delle Province.
Articolo 6	Autorità competente per una pluralità di tipologie progettuali presenti nel
	medesimo sito.
Articolo 7	Responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale.
Articolo 8	Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Articolo 9	Verifica di assoggettabilità.
Articolo 10	Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
Articolo 11	Provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Articolo 12	Parere di compatibilità ambientale.
Articolo 13	Presentazione al pubblico e partecipazione.
Articolo 14	Coordinamento con le procedure dì rilascio dell'Autorizzazione Integrata
	Ambientale.
Articolo 15	Interventi di preminente interesse regionale.
Articolo 16	Impatti ambientali interregionali.
Articolo 17	Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
Articolo 18	Monitoraggio, controlli e sanzioni.
Articolo 19	Disposizioni finali.
Articolo 20	Norme transitorie.
Articolo 21	Norma finanziaria.
Articolo 22	Norme transitorie.
Articolo 23	Abrogazioni.
Articolo 24	Entrata in vigore





RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente disegno di legge, predisposto in conformità alla normativa vigente, è redatto ai fini di individuare una nuova disciplina in ordine alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale". Parte II, Allegati III e IV ed è presentato in riscontro alla necessità di aggiornare la normativa regionale vigente in materia di valutazione di impatto ambientale alle sopravvenute modifiche legislative avvenute a livello statale e comunitario.

Corre pertanto l'obbligo di proporre, da subito, un intervento legislativo che tenga debitamente conto dell'esigenza da più parti manifestata di semplificazione e di adeguamento correlate al mutato quadro di riferimento normativo nazionale.

In particolare, si fa riferimento alla recente pubblicazione delle Linee Guida ministeriali in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/03/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legge 91/2014, convertito in legge con la legge 116/2014, che vanno ad integrare i criteri dimensionali utilizzati per l'individuazione dei progetti da sottoporre a verifica di VIA elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/06.

Preme sottolineare in proposito il complesso ed incerto quadro normativo di riferimento nell'ambito del quale è stato definito il presente disegno di legge, che ha dovuto tener conto in particolare di quanto segue:

- a livello comunitario è stata emanata la Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che non risulta ad oggi ancora recepita nella normativa statale;
- risulta inoltre in itinere anche la Legge Europea bis secondo semestre, nel cui schema è previsto un diverso sistema di disponibilità al pubblico dei dati relativi al monitoraggio ambientale e una diversa modalità di partecipazione dei cittadini ali 'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale che non siano già sottoposti a VIA.

Per quanto concerne il processo di riforma costituzionale avviato dal Parlamento per sopprimere le Province in mancanza di un quadro più definito, si è ritenuto di far riferimento nel presente disegno di legge alla situazione attuale, prevedendo la delega alle Province delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di determinate categorie progettuali.

Il presente progetto di legge, ridefinisce le modalità di espletamento delle procedure di valutazione a livello regionale, ridisegnando in tal senso il ruolo della Commissione Regionale VIA., che risulta incaricata della sola fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla

Sp



formulazione di un apposito parere che costituisce il presupposto per lo svolgimento della successiva fase decisoria per l'emanazione del provvedimento finale, nella quale il ruolo centrale è affidato alle strutture regionali competenti.

La proposta di legge presentata prevede infatti che il provvedimento di compatibilità ambientale venga rilasciato in esito alle determinazioni di un'apposita conferenza di servizi, convocata dal responsabile regionale della struttura competente per la VIA, alla quale saranno chiamati a partecipare anche i rappresentanti degli enti pubblici interessati ed i responsabili degli uffici statali, regionali e provinciali competenti.

In tal senso, il ricorso ali 'istituto della conferenza dei servizi, così come prevista nella presente proposta, di fatto, sposta in capo alle strutture interne all'amministrazione l'onere delle valutazioni conclusive ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, garantendo al tempo stesso il necessario supporto degli esperti esterni, in grado di assicurare quelle competenze specialistiche di settore, non rinvenibili interamente nell'ambito del personale interno, ma necessarie per la valutazione di progetti particolarmente complessi come quelli sottoposti a valutazione di compatibilità ambientale.

Al contempo ciò permette di garantire quella certezza nella terzietà nella valutazione più volte raccomandata dal legislatore in sede comunitaria, da ultimo dall'art. 9-bis della Direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere assicurata in particolare nei casi in cui l'autorità procedente risulti coincidente con l'autorità competente, ovvero nei casi di interventi proposti da strutture afferenti all'Amministrazione regionale o a società e aziende a totale partecipazione regionale.

D'altro canto, la scelta di incardinare il momento decisionale finale in capo alla conferenza dei servizi, investendo quindi gli uffici regionali di un ruolo preminente, piuttosto che affidare tale valutazione alla Commissione Regionale VIA seppure integrata ai sensi dell'art. 23 come nella situazione previgente, determina un ridimensionamento del ruolo della Commissione VIA stessa nel procedimento complessivo, con una conseguente significativa riduzione degli oneri legati al funzionamento della stessa Commissione.

Il progetto di legge proposto, inoltre, coglie in particolare le necessità manifestate da più parti che venga assicurato un maggior coordinamento dei diversi procedimenti in campo ambientale, con l'obiettivo di garantire, sempre nel rispetto dei dettami della normativa in materia, lo snellimento delle procedure.

In particolare il progetto in argomento mira a semplificare i procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti di compatibilità ambientale e ad individuare, a tal fine, puntuali modalità di coordinamento dei procedimenti di VIA con quelli di approvazione e autorizzazione in campo ambientale nonché di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

A tal proposito la nuova proposta di legge, con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, aggiorna il riparto delle competenze in materia tra la Regione e le Province, mentre, con riferimento ai casi di coordinamento con le procedure di





rilascio dell'ALA, individua un riparto di competenze nuovo attribuendo all'autorità competente per la VIA anche la competenza per VAIA, secondo quanto indicato negli allegati A e B al progetto di legge, tenendo conto nei casi più complessi dell'attività principale svolta nel sito oggetto di valutazione.

Il progetto di legge individua una disciplina generale dei procedimenti, nonché della composizione e del funzionamento della Commissione VIA, con l'obiettivo di tracciare nelle parti fondamentali una legge regionale che rispecchi i principi della normativa nazionale e comunitaria, rimandando a provvedimenti successivi della Giunta regionale la definizione della disciplina operativa di dettaglio.

In estrema sintesi, detti procedimenti si distinguono in:

- A) procedimenti per l'ottenimento di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo (art. 11 del progetto di legge);
- B) procedimenti per l'ottenimento di un parere di impatto ambientale su un progetto preliminare (art. 12 del progetto di legge.);
- C) procedimenti coordinati per l'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (art. 14 del progetto di legge.).

Nell'ambito dei procedimenti volti all'ottenimento di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo (art. 11 del progetto di legge), come sopra anticipato, il provvedimento è assunto in esito a una conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla quale partecipano i rappresentanti degli enti pubblici interessati ed i responsabili degli uffici statali, regionali e provinciali competenti.

Nell'ambito di tale procedimento il parere della Commissione costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il provvedimento finale, ai sensi dell'artìcolo 26, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Inoltre, nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore e secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento della Giunta regionale, detto provvedimento costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'opera e variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nei procedimenti per l'ottenimento di un parere di impatto ambientale su un progetto preliminare (art. 12 del progetto di legge) il provvedimento conclusivo non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa e necessari per l'autorizzazione o l'approvazione definitiva del progetto, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.

4



Il procedimento è introdotto dalla normativa regionale, in mancanza dì una corrispondente disposizione statale, al fine di venire incontro alle istanze dì semplificazione manifestate su larga scala non solo dal tessuto industriale e imprenditoriale campano ma anche dagli enti pubblici.

È emersa la necessità di poter attivare, in alternativa ai procedimenti di cui al punto A), procedimenti più snelli, conciliabili con un'attività di progettazione preliminare, peraltro economicamente meno onerosa, al fine di consentire ali 'impresa o ali 'ente pubblico di valutare - in una fase, per così dire, anticipata - la realizzabilità del progetto, alla luce di un parere comunque espresso, sia pure con procedure semplificate, dall'autorità competente.

La medesima autorità, infatti, che in un momento successivo riceva un 'istanza di valutazione sul progetto definitivo, dovrà verificare la conformità di tale progetto ai contenuti del progetto presentato per il parere di impatto ambientale e nel caso in cui ne rilevi delle difformità dovrà essere attivata una nuova valutazione del progetto per le parti in difformità.

Nei procedimenti coordinati per l'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (art 14 del progetto di legge.), il provvedimento finale assorbe la valutazione di impatto ambientale e l'AIA.

L'elemento di novità introdotto dalla proposta in argomento sta nel nuovo riparto di competenze il quale elimina i casi in cui, in ordine a un medesimo intervento, la competenza al rilascio dei due provvedimenti richiesti era attribuita, distintamente, a Regione e Provincia.

In prospettiva di semplificazione, dunque, si è individuato un nuovo riparto di competenze attribuendo all'autorità competente per la VIA anche la competenza per VAIA, secondo quanto indicato negli allegati A e B al progetto di legge.

Ai finì di assicurare il coordinamento tra diverse procedure, inoltre, viene demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri per individuare l'Autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità, oppure all'autorizzazione integrata ambientale.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento a tutti i procedimenti sopra menzionati il progetto di legge., rispetto alla normativa nazionale e perseguendo l'obiettivo di assicurare il massimo grado di partecipazione al procedimento, dispone che il soggetto proponente provveda, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento, o con la Provincia nel caso di più Comuni interessati.





3. Sono soggette a procedura di VIA, da espletarsi secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali non sia stata effettuata alcune valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle vigenti norme in materia di VIA. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale.





Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. La Regione disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto di quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".





Articolo 2 Finalità.

1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione dei procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti di compatibilità ambientale e l'individuazione delle modalità di coordinamento dei procedimenti di VIA con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione in campo ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.





Articolo 3

Oggetto della disciplina.

- 1. Sono sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale le tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Rimane fermo quanto disposto dalla specifica legge regionale in materia di requisiti ambientali delle strutture di vendita.
- 2. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale, sulla base delle linee guida di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116":
- a)declina la definizione e individuazione delle aree sensibili in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- b)definisce i criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- c)riduce ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o stabilisce criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale;
- d)elabora le proposte da sottoporre alla successiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire:
- una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale pili restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate;
- qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle linee guida ministeriali, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.

4



Articolo 4

Competenze della Regione.

- 1. La Regione è autorità competente, con riferimento alle tipologie progettuali specificate nella ripartizione di cui all'Allegato A della presente legge, per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, e, con riferimento alle tipologie progettuali secondo la ripartizione di cui all'Allegato B della presente legge, per le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 2. La Regione è inoltre autorità competente:
- a) per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 14 relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale localizzate nel territorio di due o più province o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
- b) per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi previsti all'articolo 15.
- 3. La Giunta regionale, con provvedimento, determina:
- a) la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 9,10,12 e 14;
- b) i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
- c) le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
- d) le modalità per assicurare la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale da parte di Regione e Province.
- e) gli indirizzi in merito alle modalità di funzionamento e composizione della conferenza dei servizi, anche provinciale, di cui all'articolo 11, in conformità all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- f) le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per il controllo e l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 29 del medesimo decreto;
- g) gli aggiornamenti del contenuto degli allegati alla presente legge, a seguito di modifiche legislative riguardanti le tipologie progettuali soggette a valutazione di impatto ambientale ed a verifica di assoggettabilità, nonché della definizione dei criteri e soglie di cui all'articolo 3 comma 2;
- h) i criteri per individuare l'Autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità, oppure all'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 6.

Af



- 4. In ordine alla nomina e composizione della Commissione per la valutazione di impatto ambientale regionale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale:
- a) nomina i componenti esperti, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nei successivi trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- b) individua la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge e per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e definisce le modalità di funzionamento della Commissione;
- c) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
- d) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.
- 5. La Giunta regionale può inoltre approvare specifiche tecniche ed indirizzi operativi per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale.
- 6. La Giunta regionale, con provvedimento, provvede inoltre:
- a) alla definizione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della presente legge;
- b) alla definizione delle modalità per l'espletamento delle procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3;
- c) alla definizione delle modalità procedurali da adottare per l'esame di istanze di proroga di validità dei provvedimenti di compatibilità ambientale di cui al comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06.





Articolo 5

Competenze delle Province.

- 1. La Provincia è autorità competente, con riferimento alle tipologie progettuali specificate nella ripartizione di cui all'Allegato A della presente legge, per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, e, con riferimento alle tipologie progettuali secondo la ripartizione di cui all'Allegato B della presente legge, per le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 2. In ordine alla nomina e composizione della Commissione provinciale per la valutazione di impatto ambientale, la Provincia, con provvedimento:
- a) nomina i componenti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale;
- b)individua la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge e per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e definisce le modalità di funzionamento della Commissione;
- c)determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, nonché le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.





Articolo 6

Autorità competente per una pluralità di tipologie progettuali presenti nel medesimo sito.

1. In deroga agli articoli 4 e 5 nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità, oppure all'autorizzazione integrata ambientale, l'individuazione dell'Autorità competente è determinata in conformità ai criteri appositamente stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h).





Articolo 7

Responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale.

- 1. Il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale è individuato con specifico provvedimento delle Autorità competenti di cui agli articoli 4 e 5, in conformità ai propri ordinamenti.
- 2. Il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale:
- a) convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990;
- b) assume i provvedimenti relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo
- 9 ed alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10;
- c) stabilisce le modalità di presentazione al pubblico di cui all'articolo 13, comma 3.





Articolo 8

Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale.

- 1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le Autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
- 2. La Commissione VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- 3. Nella Commissione VIA devono essere presenti il responsabile della struttura competente in materia di valutazione di impatto ambientale ed esperti in analisi e valutazione ambientale.
- 4. La Commissione VIA regionale è integrata dal responsabile della struttura provinciale in materia di valutazione di impatto ambientale, territorialmente competente e la Commissione VIA provinciale è integrata dal responsabile della struttura regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. Entrambi i responsabili non possiedono diritto di voto.
- 5. Gli esperti nominati nelle Commissioni VIA non possono esercitare attività professionale, nel territorio di competenza della medesima Commissione, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
- 6. La Commissione VIA, istituita presso la Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:
- a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell'ambiente, con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore della struttura competente in materia di valutazione di impatto ambientale, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
- c) da un rappresentante di ARPAC;
- d) da nove componenti laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.
- 7. Ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, la Regione può nominare professionisti esterni, con competenze specifiche in tipologie progettuali di particolare complessità, in aggiunta ai componenti esperti della Commissione.





8. I componenti esperti nominati dalla Giunta regionale durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti.

Articolo 9 Verifica di assoggettabilità.

- 1. Il proponente presenta all'Autorità competente apposita istanza, in conformità all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
- 2. Ai fini della verifica di assoggettabilità l'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, entro i termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si pronuncia con provvedimento disponendo:
- a)l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- b)l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
 c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di valutazione di impatto ambientale,
 condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio

dell'impianto, opera o intervento.

3. L'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale assume il provvedimento di cui al comma 2, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).





Articolo 10

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

- 1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di definire i contenuti dello studio di impatto ambientale, ha facoltà di richiedere all'Autorità competente l'avvio della procedura di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
- 2. L'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale si pronuncia con provvedimento nei termini previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).





Articolo 11

Provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

- 1. Il proponente presenta all'Autorità competente istanza ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
- 2. Ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad esso connessi, il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale può indire una conferenza dei servizi istruttoria nella quale le amministrazioni invitate a partecipare individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di compatibilità ambientale, nonché le ulteriori procedure da coordinare entro i termini del procedimento previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale.
- 3. Ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale, a seguito del parere della Commissione VIA ai sensi dell'articolo 8, comma 2, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i rappresentanti degli enti pubblici interessati ed i responsabili degli uffici statali, regionali e provinciali competenti; in particolare, per gli interventi di competenza regionale ed in funzione della tipologia di progetto oggetto di valutazione, possono essere chiamati a partecipare i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, difesa del suolo e foreste, infrastrutture, sviluppo economico, agricoltura e sviluppo rurale, energia e lavori pubblici, sanità e sociale.
- 4. Il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale può far intervenire con voto deliberativo alla conferenza dei servizi di cui al comma 2 i rappresentanti di strutture pubbliche che abbiano una specifica competenza in merito alla tipologia progettuale oggetto del procedimento.
- 5. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è adottato entro i termini del procedimento previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla Giunta regionale o dall'organo individuato dalla Provincia in conformità al proprio ordinamento.
- 6. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
- 7. La valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni è

Af



compresa nell'ambito della procedura per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nei siti, che sarà oggetto di valutazione ad opera della struttura regionale competente.

8. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, il provvedimento di cui al comma 4 costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'opera e variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.





Articolo 12

Parere di compatibilità ambientale.

- 1. Per le tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di pronuncia di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente può presentare all'Autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), istanza tesa all'ottenimento del solo parere di impatto ambientale.
- 2. All'istanza per l'ottenimento del parere di impatto ambientale il proponente deve allegare:
- a) lo studio di impatto ambientale;
- b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale.
- 3. Il parere di impatto ambientale è adottato con provvedimento dalla Giunta regionale o dall'organo individuato dalla Provincia in conformità al proprio ordinamento, previo parere della Commissione VIA, nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cuì al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'Autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.
- 4. Il provvedimento relativo al parere di impatto ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
- 5. In caso di parere di impatto ambientale negativo la tipologia progettuale esaminata non può essere realizzata.
- 6. Ai fini del rilascio del provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 7. Il proponente deve presentare l'istanza relativa alla realizzazione dell'opera entro dodici mesi dall'ottenimento del parere di impatto ambientale. La procedura di cui al presente articolo deve essere reiterata nelle seguenti ipotesi:
- a) in caso di modifiche normative sopravvenute al rilascio del parere;
- b) in caso di decorso del termine dei dodici mesi.
- 8. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera verifica la conformità del progetto presentato ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo e nel caso in cui ne rilevi delle difformità ne dà comunicazione al proponente il quale può richiedere all'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale una nuova valutazione del progetto per le parti in relazione alle quali sono state rilevate le difformità.

A



Articolo 13

Presentazione al pubblico e partecipazione.

- 1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento.
- 2. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.
- 3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale.
- 4. L'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è disposta dal Presidente della Commissione VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell'audizione da parte della Commissione VIA di coloro che hanno presentato le osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
- 5. Gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l'acquisizione e la valutazione degli esiti dell'inchiesta da parte della Commissione VIA competente in sede di espressione del giudizio di compatibilità ambientale e di predisposizione del parere di competenza.





Articolo 14

Coordinamento con le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

- 1. Nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la procedura per il rilascio della stessa è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 11, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).
- 2. Il proponente presenta l'istanza di autorizzazione integrata ambientale all'Autorità competente contestualmente all'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
- 3. Ai sensi e per le finalità indicate dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il proponente, nel predisporre la documentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, ha facoltà di rinviare alle analisi, ai dati e alle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.









Articolo 15

Interventi di preminente interesse regionale.

1. Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi non ricompresi fra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", da considerare strategici e di preminente interesse regionale".





Articolo 16

Impatti ambientali interregionali.

- 1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con le regioni interessate.
- 2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la struttura competente per la valutazione di impatto ambientale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.





Articolo 17

Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

1. Per le tipologie progettuali di cui alla Allegato II, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, previa acquisizione del parere della Commissione VIA competente.





Articolo 18

Monitoraggio, controlli e sanzioni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per il controllo e l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 29 del medesimo decreto.





Articolo 19

Disposizioni finali.

- 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la Giunta regionale provvede all'emanazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c), e) ed h) ed all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d).
- 2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la Giunta regionale provvede all'emanazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b), d), f) e g) ed all'articolo 4, comma 4, lettera a).





Articolo 20

Norme transitorie.

1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del procedimento.





Articolo 21

Norma finanziaria.

- 1. Le entrate derivanti dai proventi previsti all'articolo 4, comma 3, lettera b) quantificate in euro 1.000.000,00 annue a decorrere dall'esercizio 2015, sono introitate nel competente capitolo del bilancio regionale.
- 2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera f) e dell'articolo 4, comma 4, lettere c) e d), quantificati in euro 1.000.000,00 annui si fa fronte con le risorse di cui al comma 1.





Articolo 22

Norme transitorie.

1. Le procedure di autorizzazione integrata ambientale avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del procedimento.





Articolo 23 Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono abrogate tutte le leggi regionali, o le disposizioni di parte di esse, in contrasto o conflitto con quanto stabilito con la presente legge.





Articolo 24 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.





ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLEGATI A-B





ALLEGATO A (artt. 4, 5)

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE tra Regione e Province in materia di Valutazione di impatto ambientale

ALLEGATO III ulla Parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorità
and take it del dags, to low about	Competente
	V.I.A.
a) Recupero di suoli dal mare per una	Regione
superficie che superi i 200 ettari. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in	
cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque	Regione
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei	
casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.	
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica,	Regione
vapore e acqua calda con potenza termica complessiva	
superiore a 150 MW;	
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica,	Regione
sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la	_
partecipazione obbligatoria del rappresentante del	
Ministero per i beni e le attività culturali;	
d) Impianti industriali destinati:	Provincia
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o	
da altre materie fibrose;	
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di	
produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la	
produzione su scala industriale, mediante processi di	
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano	
affiancate varie unità produttive funzionalmente	
connesse tra di loro:	Provincia
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base	194
(progetti non inclusi nell'Allegato II);	
per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base	
(progetti non inclusi nell'Allegato II);	
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,	
azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti	
non inclusi nell'Allegato II);	
per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di	
biocidi;	
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	
mediante procedimento chimico O biologico;	
- per la fabbricazione di esplosivi.	
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35,000	Provincia
t/anno di materie prime lavorate	
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e	Photo 1 1
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti	Provincia
produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di	





materie prime lavorate.		
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.		Provincia
 i) Impianti per la concia del cuolo e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno 		Provincia
1) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.		Regione
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere DI, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato 8, lettere DI, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Regione
	Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Provincia
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D1O e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani	Regione
	non pericolosi (operazione D9); Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Provincia
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere	Provincia





	, —	
	D13 e D14, della parte quarta del decreto	
	legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	
	discariche di rifiuti urbani non pericolosi	
	con capacità complessiva superiore a	Provincia
	100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato	
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità	B, lettere D1 e D5, della parte quarta del	
complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui	decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	
all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto		1
legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali		
non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e		
D5, della parte quarta dei decreto legislativo 152/2006), ad		
esclusione delle discariche per inerti con capacità		
complessiva sino a 100.000 m^.		
	discariche di rifiuti speciali non pericolosi	
	(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1	Regione
	e D5, della parte quarta del decreto	negione
	legislativo n. 152/2006);	
	discariche per inerti con capacità	Provincia
	complessiva superiore a 100.000 m3;	FIGAUGI
	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali	
	non pericolosi mediante operazioni di	
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante	deposito preliminare con capacità	
operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a	superiore a 150.00 m3 oppure con	
150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno	capacità superiore a 200 t/giorno	Regione
operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte	(operazione di ci all'allegato B, lettera D1	
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	5, dell parte quarta del decreto legislativo	
The state of the s	3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli	
	Impianti di smaltimento (rifiuti speciali	
	non pericolosi realizzati nel luogo di	
	produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i	
	rifiuti prodotti anche in altri impianti	
	stabilimenti purché appartenenti alla	
	medesima Impresa:	
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani	
	non pericolosi mediante operazioni di	
	deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con	
	capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera	
	D15 della necta avesta del decent	Provincia
	D15, della parte quarta del decreto	FIGAIIICIG
	legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti	
	di smaltimento di rifiuti speciali non	
	pericolosi mediante operazioni di	
	deposito preliminare, con capacità	
	superiore a 150.000 m3 oppure con	
	capacità superiore a 200 t/giorno	
	(operazioni di cui all'allegato B, lettera	
	D15, della parte quarta del decreto	
	legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati	
	nel luogo di produzione per i rifiuti ivi	
	prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri	
	impianti o stabilimenti purché	
	appartenenti alla medesima impresa;	
	Se gestiti da imprese private, per conto	
	proprio, annessi agli insediamenti	Provincia
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità	produttivi per il trattamento dei reflui	
superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	liquidi ivi prodotti;	
	In tutti gli altri casi	Regione





estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.		
t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o		
accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a		Regione
100.000 m3.		
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze		
minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio		Regione
1927, n. 1443		
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi		
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche con esclusione		Regione
degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-		
bis. del decreto legislativo 11 febbraio 2010. n. 22. e		
successive modificazioni	<u> </u>	
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non		
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,	i	Regione
con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di		_
lunghezza superiore a 10 km		
aa) impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni	Impianti di smaltimento di rifiuti	
di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti	speciali mediante operazioni di	
solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel	iniezione in profondità, lagunaggio,	
sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di	scarico di rifiuti solidi nell'ambiente	
cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e DI 2, della parte	idrico, compreso il seppellimento	
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	nel sottosuolo marino, deposito	Regione
	permanente (operazioni di cui	
	all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7	
	e D12, della parte quarta del	
	decreto legislativo 3 aprile 2006, n.	
	152	
	Impianti di smaltimento di rifiuti	
	urbani mediante operazioni di	
	iniezione in profondità, lagunaggio,	
	scarico di rifiuti solidi nell'ambiente	
	idrico, compreso il seppellimento	
	nel sottosuolo marino, deposito	Provincia
	permanente (operazioni di cui	
	all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7	
	e DI 2, della parte quarta del	
	decreto legislativo 3 aprile 2006, n.	
	152);	
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei	332/1	
artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000		Darelous.
m3.		Regione
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di		
suini con più di:		
- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;		Provincia
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o		
- 900 posti per scrofe.		
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi		
da minerali, nonché concentrati o materie prime		_
		Provincia
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici 0 elettrolitici.		
		
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in		
cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a		Regione
10 milioni di metri cubi.		
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini		
imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di		
acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100		Dogiono
		Udkinie
milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi		Regione





con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato	Regione
Af-ter) costruzione di grandi strutture di vendita, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012.	. Provincia
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.	Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione





ALLEGATO IV alla Parte II del d.lgs, n. 152/2006	Ente Competente
Agricoltura	V.I.A.
a) cambiamento di uso di aree non coltivate.	
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione	Provincia
agraria intensiva con una superficie superiore a	Provincia
10 ettari;	
b) iniziale forestazione di una superficie	
superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo	Provincia
di conversione di altri usi del suolo di una	
superficie superiore a 5 ettari;	
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali	
il cui numero complessivo di capi sia maggiore di	
quello derivante dal seguente rapporto: 40	
quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito	
all'allevamento. Sono comunque esclusi,	Provincia
indifferentemente dalla localizzazione, gli	
allevamenti con numero di animali inferiore o	
uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti	
per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti	
per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;	
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per	
l'agricoltura, compresì i progetti di irrigazione e	Provincia
di drenaggio delle terre, per una superficie	
superiore ai 300 ettari;	
e) piscico tura per superficie complessiva di oltre	Provincia
i 5 ettari;	
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.	Provincia
Theresamo and supericle superiore a 200 ettan.	
ndustria energetica ed estrattiva	
a) impianti termici per la produzione di energia	
elettrica, vapore e acqua calda con potenza	Regione
termica complessiva superiore a 50 MW;	Kegione
b) attività di ricerca sulla terraferma delle	
sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2,	
comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.	
1443, ivi comprese le risorse geotermiche con	Provincia
esclusione degli impianti geotermici pilota di cui	- Totalida
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo	
11 febbraio 2010. n. 22. e successive modificazioni, incluse le relative attività	
minerarie;	
c) impianti industriali non termici per la	
produzione di energia, vapore ed acqua calda	nt-
con potenza complessiva superiore a 1 MW;	Regione
d) impianti industriali per il trasporto del gas,	
vapore e dell'acqua calda, che alimentano	Provincia
condotte con una lunghezza complessiva	Frovincia
superiore ai 20 km;	
e) impianti industriali per la produzione di	
energia mediante lo sfruttamento del vento con	Regione
potenza complessiva superiore a 1 MW;	
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e	
condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini	Provincia
dello stoccaggio geologico superiori a 20 km	





g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;	Provincia
 h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 	Regione
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	Regione
 I) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; 	Regione
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4. punto 3.b. lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.	Regione
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	Regione
n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio	Regione
Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali	
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di	
minerali metalliferi che superino i 5.000 m3 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;	Provincia
 b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 	Provincia
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	Provincia
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di	Provincia
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	Provincia





f) impianti per il trattamento di superficie di	
metalli e materia plastiche mediante processi	Provincia
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate	
al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;	
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e	
motoveicoli e costruzioni dei relativi motori;	
impianti per la costruzione e riparazione di	
aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e	Provincia
rotabile che superino 10.000 rsf di superficie	
impegnata o 50.000 m3 di volume;	
h) cantieri navali di superficie complessiva	
superiore a 2 ettari;	Provincia
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino	
5.000 m ⁴ di superficie impegnata o 50.000 m ³ di	
volume	Provincia
cokerie (distillazione a secco di carbone);	
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante	Regione
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni	
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con	
capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al	Provincia
giorno e/o con capacità di forno superiore a 4	
metri cubi e con densità di colata per forno	
superiore a 300 kg al metro cubo:	
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,	
compresi quelli destinati alla produzione di fibre	
minerali, con capacità di fusione di oltre 20	Provincia
tonnellate al giorno;	
o) impianti per la produzione di vetro compresi	
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,	
con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al	Provincia
giorno;	
p) impianti destinati alla produzione di clinker	
(cemento) in forni rotativi la cui capacità di	
produzione supera 500 tonnellate al giorno	
oppure di calce viva in forni rotativi la cui	Provincia
capacità di produzione supera 50 tonnellate al	
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità	
di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	
4. Industria dei prodotti alimentari	
a) impianti per il trattamento e la trasformazione	
di materie prime animali (diverse dal latte) con	
una capacità di produzione di prodotti finiti di	Provincia
oltre 75 tonnellate al giorno;	
b) impianti per il trattamento e la trasformazione	
di materie prime vegetali con una capacità di	
produzione di prodotti finiti di oltre 300	Provincia
tonnellate al giorno su base trimestrale;	
c) impianti per la fabbricazione di prodotti	
lattiero-caseari con capacità di lavorazione	
superiore a 200 tonnellate al giorno su base	Provincia
annua;	
d) impianti per la produzione di birra o malto con	
capacità di produzione superiore a 500.000	Buent a
hl/anno;	Provincia
e) impianti per la produzione di dolciumi e	Provincia
	Floatifes





sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;	
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;	Provincia
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;	Provincia
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m3 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	Provincia
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta	
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;	Provincia
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni)	Provincia
quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;	Provincia
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.	Provincia
6. Industria della gomma e delle materie plastiche	
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.	Provincia
7. Progetti di infrastrutture	
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;	Provincia
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della	Provincia





legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e costruzione di grandi strutture di vendita, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto; c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5		
ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;		Provincia
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; e) interporti, piattaforme intermodali e terminali		Provincia
intermodali;		Provincia
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;		Provincia
g) strade extraurbane secondarie;		Provincia
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;		Provincia
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;		Provincia
I) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie		TTOVINCIA
e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri		Provincia
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km		Provincia
 n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; 	×	Regione
 o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali 	<i>X</i> ₀	Regione
litoidi dal demanio fluviale e lacuale; p) aeroporti;		
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio		Regione
d'acqua è inferiore 0 uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;		Regione
 r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui 	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva	





all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Regione
SV	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Regione
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m' oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giomo (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Provincia
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m" (operazioni di cui all'allegato B, lettere DI e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.		Provincia





152);		
v) impianti di depurazione delle acque con	Se gestiti da imprese private, per conto	
potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;	proprio, annessi agli insediamenti produttivi	Provincia
	per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	riovincia
	In tutti gli altri casi	Panlana
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di		Regione
energia elettrica, non facenti parte della rete		
elettrica di trasmissione nazionale, con tensione		
nominale superiore a 100 kV e con tracciato di		Provincia
lunghezza superiore a 3 km	<u> </u>	
z.a) Impianti di smaltimento mediante operazioni di	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali	
cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15,	pericolosi, mediante operazioni di cui	
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15,	
2006, n. 152.	della parte quarta del decreto legislativo 3	
	aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti	Regione
	di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi	wellone
	(operazione D15), realizzati nel luogo di	
	produzione per i rifiuti ivi prodotti 0 per i	
7.	rifiuti prodotti anche in altri impianti o	
	stabilimenti purché della medesima impresa;	
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi e di rifiuti	
	speciali pericolosi, mediante	
	operazioni di cui all'allegato B,	
	lettera D15 della parte quarta	
	del decreto legislativo 3 aprile	Provincia
	2006, n. 152, realizzati nel luogo	
	di produzione per i rifiuti ivi	
	prodotti 0 per i rifiuti prodotti	
	anche in altri implanti o	
	stabilimenti purché della	
z.b) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi,	medesima impresa;	
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere		
da R2 a R9, della parte quarta del decreto		Provincia
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		
z.c) Impianti di smaltimento e recupero di	Impianti di smaltimento e	
rifiuti non pericolosi, con capacità	recupero di rifiuti speciali e	
complessiva superiore a 10 t/giorno,	urbani non pericolosi, con	
mediante operazioni di cui all'allegato C,	capacità complessiva superiore	D1- :
lettere da R1 a R9, della parte quarta del	a 10 t/giorno, mediante	Regione
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	operazioni di cui all'allegato C,	
	lettera R1, della parte quarta del	
	decreto legislativo 3 aprile 2006,	
	n. 152. Impianti di smaltimento e	
	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e	
	urbani non pericolosi, con	
	capacità complessiva superiore	
	a 10 t/giorno, mediante	Provincia
	operazioni di cui all'allegato C,	
	lettere da R2 a R9, della parte	
	quarta del decreto legislativo 3	
	aprile 2006, n. 152.	
49 6 10 1		
8. Altri progetti		





and y mining turnstent of superfice superiore a 5 central centri residencials intensive di escretzial albergibieri con olir 300 presti-letto O volume difficato superiore a 25,000 m² o che occupano una superficie superiore al 20 citari, escribid quelli recollenta infirmemo di centra ristalistici. b) piace permanenti per corse o prove di altonologi, monocirclette ed arbitacio in monoce. c) comit di raccolta, sincarggio e rottanzacione di automobili, monocirclette ed arbitacio in monoce. c) comit di raccolta, sincarggio e rottanzacione di superficie superiore controli, turbine, reattori quando l'area impognata centrali, con di hanchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impognata centrali 500 m.2. c) fiabricazione di filtre minerali artificiali che superiori 5,000 m.2 di superficie impegnata o 50,000 m.di volume: () fiabricazione, condicionamento, carito o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m.di volume: () fiabricazione, condicionamento, carito o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; () fiabricazione, condicionamento, carito o o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; () stoccaggio di petrolio, prodotti permella controli, petrolchimici e chimici periori controline, petrolchimici controline, petrolchimici e controline, petrolchimici controline, petrolchimici capitali di controlori controline, petrolchimici capitali di prodotti intermedi e finali petrolchimici capitali di prodotti intermedi e finali controline, petrolchimici capitali di prodotti intermedi e finali controline, petrolchimici capitali controline, petrolchimici capitali con			
alberghieri con oltre 309 posti-leito O volame celificato superiore a 25000 m² o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esculssi quelli ricodemi all'interneo di centri abitati; b) piste permanenti per corse e prove di automobili, intoociciette da divi vicolda motione: c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di form, autoviccioli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; d) blanchi di form, autoviccioli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; d) blanchi di forma autoviccioli e simili con superficie superiore ai tetaro; d) blanchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2: e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5,000 m2 di superficie impegnata o 50,000 m40 volume: l) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolo, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m2. b) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti olimici per una capacità superiore a 10,000 l'anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, primodurione con capacità superiore a 10,000 l'anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, primodurione con capacità superiore a 50 tonnellate al giomo o 1,1000 l'anno di materie prime lavorate; l) ripodur	a) villaggi turistici di superficie superiore a 5		
edificato superiore a 25,000 m² o che occupano una superiorice superiore ai 25,000 m² o che occupano una superiorice superiore ai cettari cestusi quelli ricotenti all'interno di centri abitati: b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri viccioli a motore: c) centri di raccolus, stoccaggio e rottumazione di rottotani di forro, autoveicoli e simili con superficie superiora a l'ettaro; d) bianchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m². c) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superio 50,000 m² di superficie impegnata o 50,000 m² di superficie impegnata o 50,000 m² di superficie impegnata o 50,000 m² di superficie impegnata quando l'area gianno di materie prime tavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimidi pericolosi, a send della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m². h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 100 cm². h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 100 cm². l) cava e torbiere; l) cava e torbiere; l) cava e torbiere; l) rattamento di prodotti intermedi e fabbricazione i pesticidi, prodotti farmaceutici, priture e vermici, elastouneri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 1,000 l'anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legistativo 3 aprile alvorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legistativo 3 aprile alvorate; per manente con capacità superiore a 300 posti roulotte carvano o di superficie superiore a 5 ettari; p) propetti di cui all'allegato III, che servono conspetenza ligisto di unovi metodi o prodott	albagabiagi con oltra 200 posi lata O cultura		
una superficie superiore al 20 ettari, esculsi quelli ricedenia dilimento di centri datinati bi piste permanenti per corse e prove di automobili, motocicette ed altri viccidi a motore: c) centri di raccolta, stoccaggio e rottumazione di rottami di form, autoviccioli e simili con superficie superiore a Lettaro: d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impennata supera i 500 m2: c) fibritrazione di fibre minerali artificiali che superios 5,000 m2: d) fibritrazione di fibre minerali artificiali che superios 5,000 m2: d) fibritrazione di fibre minerali artificiali che superios 5,000 m2: d) fibritrazione di producti con almeno 25,000 messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 provincia di subicazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 provincia gli stoccaggio di perioli, prodotti perioliferi, petrolibinici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capactià complessiva superiore a 1,000 mallo di mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) rettamento di prodotti i intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10,000 tylano di materie prime lavorate; n) provincia di prodotti di capacità superiore alle 10,000 tylano in materie prime lavorate; n) deposti di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legistativo a aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10,000 metri cubi; o) impianti per il recupero o al distruzione di sostanza esplosive p) stabilim	andergineri con onte 300 posti-tetto U volume		
riccelenti all'innemo di centri abitati: b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motorichette ed altri veicoli a motore: c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di forno, autoveicoli e simili con superfice superiore al el ettaro: d) banchi di prova per motori, turbine, neutori quando l'area impegnata superiori del relatore; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superfice impegnata o 5.0000 m2 di superfice impegnata o 5.0000 m3 di superiore 3.000 m2 di superiore 3.000 m2 di superiore 3.000 m2 di superiore 3.000 m2 di superiore allo connellate/alona di materi prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petrolidri, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 di superiore a 1.000 m2 di superiore a 1.000 m2 di superiore a 1.000 m3 di mare per una superficie che superi 130 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore a 10.000 yanno in materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 yanno in materie prime lavorate; n) depositi di fangli diversi da quelli disciplinati dal dereto legislativo 3 aprine lavorate; n) desperiore a 10.000 prodotti chimi per il recupero o la distruzione di sostance esplosive p) stabilimenti di superficire superiore a 50 tonnellate al giorno o) impianti per il recupero o la distruzione di sostance esplosive p) stabilimenti di superficire superiore a 50 tonnellate al giorno o) ti	una superficie superiore ai 20 attari acalesi analti		Pagina
b) piste permamenti per corse e prove di automobilità motoricète dal fri viccola antonomica di automobilità motoricète da diffi viccola antonomica di rottani di forzo, autoviccoli e simili con superficie superiora a l'ettaro; d) banchi di prova per monori, urbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2: e) fabricazione di fibre minerali artificiali che superino 5,000 m2 di superficie impegnata o 50,000 m2 di superficie impegnata o 50,000 m3 volume: () fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m3 volume: () fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m3 volume: () fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m3 volume: () fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m3 volume: () fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m3 volume: () fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 m3 volume: () fabbricazione di prodotti percolifien, petrolicinine i chimici periole colificazione di svoli dali mare per una superficie che superi i 30 ettari; () cave e torbitere; () trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e provincia e provincia intermedi e provincia e	ricedenti all'interno di centri abitati		KeRione
automobili, motociclette ed altri veicoti a motore: c) centri di raccolla, stoccaggio e rottanazione di rottanii di forno, autoveicoli e simili con superficie superione al ettano: d) banchi di prova per motori, unrine, reattori quando l'ane impegnata supera 1500 m.2: e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superine 5000 m.2 di superficie impegnata o 50,000 m.2 di superficie con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m.2 hi recupero di suoli dal mare per una superficie che superii 10 ettani; i) cave e torbiere; g) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di produtti chimici per una capacità superiore a 10,000 r/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 v/anno in materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 v/anno in materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 v/anno in materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 v/anno in materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture di superalizione di sostana esplosive p) stabilimenti di squaltamento con capacità di progetti di cui all'allegato ili, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e di i colla	h) niste permanenti per corre a prove di		
c) centri di raccolla, stoccaggio e rottamazione di rottami di formo, autoviccoli e simili con superficie superiore a l citaro: d) banchi di prova per motori, turbine, resttori quando l'anci impegnata supera i 500 m2; e) fabhricazione di fibre minerali artificiali che superino 5,000 m2 di superficie impegnata o 6,000 m2 di superficie o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 messa in cartucce di esplosivi con in capacità complessiva superiore a 1,000 m2). provincia in provincia di mare per una superficie che superi 1 to etari; i) cave e torbiere; i) trattamento di prodotti intermedi e fabbicazione di produtti intermedi e fabbicazione di produtti chimici per una capacità superiore a 10,000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, priture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10,000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produti caravani o di superficie superiore a 5 ettari; 1) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o esenzialimente per lo sviluppo edi i colludo di nuovi metodi o prodotti e che non sono u	automobili, motociclette ed altri veicoli a motore		Provincia
rottami di ferro, autovicioli e simili con superficie superiore al citato; d) hanchi di prova per motori, turbine, reatori quando l'area impegnata superior 300 m2; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 5.000 m2 di superficie perotechimici periodosi, a sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 hi recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; Regione 1) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, per insediamenti produttivi di capacità superiore al 10.000 t/anno materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fangli diversi da quelli discipiliati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; p) propetti di cui all'allegato III, che servono escusivamente o essenzialmente per lo svilupo e di i collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di		
superincie superiore a l'ettaro; d) banchi di prova per motori, turbine, neatori quando l'arce impegnata supera i 500 m2; c) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superiore 5,000 m2 di superficie impegnata o \$10,000 mdi volume f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petrolifferi, petrolchimici e chimici periolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m2 f) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi 10 ettari; g) cave e torbiere; g) totalemento di prodotti intermedi e fabbricazione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle da decreto legislativo al aprile avorate; n) depositi di fangli diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo al aprile avorate; n) depositi di fangli diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo al aprile avorate; n) depositi di fangli diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo al aprile superiore allo di farmaceutici, provincia en en capacità superiore allo di farmaceutici produzione superiore al 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 5 ettari;) propetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	rottami di ferro, autoveicoli e simili con		1
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2: e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5,000 m2 di superficie impegnata o Provincia 50,000 m3 di superficie impegnata o Provincia 50,000 m3 di superficie impegnata o Provincia 50,000 m3 di superficie impegnata o Provincia provincia con consas in cartucce di esplosivi con almeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive Provincia modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10,000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore allo 10,000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal dereto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10,000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate ali giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 5 tettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 tettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 tettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 tettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 tettari; r) parchi tematici di progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o estenzialmente per lo sviluppo e di i collauto di nuovi materia principa di progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o estenzialmente per lo sviluppo e di i collauto di nuovi di due anni.			Provincia
quando l'area impegnata supera i 500 m2; c) flabricazione di fibre minerali artificiali che superino 5,000 m2 di superficie impegnata o 50,000 m84 volume; (f) fabricazione, conditionamento, carlco o messa in cartucce di esplosivi con alimeno 25,000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; (g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici perime lavorate; (g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m2 (h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; (i) cave e torbiere; (ii) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10,000 t/anno di materie prime lavorate; (m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutid, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 t/anno in materie prime lavorate; (n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo al aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10,000 metri cubi; (o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze espisioive (p) stabilimenti di superficie superiore a 5 tetari; (r) parchi tematici di superficie superiore a 5 tetari; (s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo eri di collauto di nuovi metroli o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.			
c.) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino S.000 m. 2di superino S.000 m. 2di superino s. 5000 m. 2di superino ci impegnata o 5.0000 m. di volume: (1) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; (8) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m. (2) h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi 10 ettari; (3) cave e torbitere; (4) cave e torbitere; (5) cave e torbitere; (7) rattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti finnici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; (6) pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per lavorate; (7) pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; (8) ni di fanghi diversi da quelli disciplinati dal dereto legislativo 3 aprie 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; (6) limpianti per Il recupero o la distruzione di sostanze esplosive (7) pistoli di rampia di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno (8) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (9) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (9) pistoli ternatici di superficie superiore a 5 ettari; (7) parchi ternatici di superficie superiore a 5 ettari; (8) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o estenzialmente per lo sviluppo e di i collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	quando l'area impegnata supera i 500 m2:		Provincia
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m4 vi volune; (f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; (g) stoccaggio di petrolic, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; (i) cave e torbiere; (i) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; (m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; (n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; (o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno (q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 5 tatari; (r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; (s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e di i collaudo di nuovi metodi o produti e che non sono utilizzati per più di due anni.	e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che		
SOLIKO midi volume: Provincia Provin	superino 5.000 m2 di superficie impegnata o		
messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pilture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	50.000 m'di volume;		Provincia
messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pilture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	f) fabbricazione, condizionamento, carico o		
tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, piture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000		1
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiora el 1,000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; l) cave e torbiere; Regione l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10,000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10,000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	tonnellate/anno di materie prime lavorate;		Provincia
petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1,000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; i) cave e torbiere; i) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10,000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10,000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10,000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di superamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 30 oposti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superifice superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.			
legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; Regione l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della		
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 30 ettari; i) cave e torbiere; trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, piture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fangli diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni dia campeggio e carvavning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.			
superiore a 1.000 m2 h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; Regione ly trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	100		Provincia
che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; (1) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; (m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; (n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; (o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; (r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo edi il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. (t) modifiche o estensioni di progetti di cui dil'allegato III, che servono questione di logisti di cui all'allegato per la tipologia di progetto in questione (t) modifiche o estensioni di progetti di cui			1
che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; (1) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; (m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; (n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; (o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; (r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo edi il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. (t) modifiche o estensioni di progetti di cui dil'allegato III, che servono questione di logisti di cui all'allegato per la tipologia di progetto in questione (t) modifiche o estensioni di progetti di cui			
i) cave e torbiere; () trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; (m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; (n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; (o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive (p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; (r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; (s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. (t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato per la tipologia di progetto in questione (t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato III			Regione
I) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo de di collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, che all'allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, call'allegato III, call'allegato III o all'allegato III o all'allegato per la tipologia di progetto in questione			
fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o al			Regione
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato II	The property of the contract o		
lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato IV, site servicio di presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato IV, site servicio di cui all'allegato IV, site servicio di progetto in questione	Tabbricazione di prodotti chimici per una capacità		Provincia
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, el all'allegato III, el all'allegato III, el all'allegato III el progetti di cui quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione			
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cul all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, e all'allegato III e			
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui t) modifiche o estensioni di progetti di cui sollallegato III e all'alberto IV etito si circi	m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,		
10.000 t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui t) modifiche o estensioni di progetti di cui c) modifiche o estensioni di progetti di cui	pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per		Provincia
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui t) modifiche o estensioni di progetti di cui c) modifiche o estensioni di progetti di cui	insediamenti produttivi di capacità superiore alle		
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Regione Regione Regione Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui			
capacità superiore a 10.000 metri cubi; o) implanti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui	n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati		
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, capacita di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.			Regione
sostanze esplosive p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) modifiche o estensioni di progetti di cui questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui guestione t) modifiche o estensioni di progetti di cui guestione Competenza			eg.one
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui			Regione
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui			
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui	p) stabilimenti di squartamento con capacità di		Provincia
permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui competenza	produzione superiore a 50 tonnellate al giorno		1
permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui competenza	q) terreni da campeggio e caravaning a carattere		
roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, o all'allegato IV, e ili autorio di progetti di cui Competenza	permanente con capacità superiore a 300 posti		nee!:
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui c) competenza			кедіопе
ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui c) competenza Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione Competenza	ettari;		
ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. c) previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui c) competenza Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione Competenza			Pastano
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III, call'allegato IIII, call'allegato III, call'allegato			veRioue
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui competenza			Competition
ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui competenza	esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo		
non sono utilizzati per più di due anni. virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui Competenza	ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che		
t) modifiche o estensioni di progetti di cui	non sono utilizzati per più di due anni		'
presente allegato per la tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui Competenza	processor from the part of parts of the said		1 ' ' 1
t) modifiche o estensioni di progetti di cui t) modifiche o estensioni di progetti di cui c) modifiche o estensioni di progetti di cui c) competenza			,
tipologia di progetto in questione t) modifiche o estensioni di progetti di cui Competenza		.8	
t) modifiche o estensioni di progetti di cui competenza			•
t) modifiche o estensioni di progetti di cui Competenza		88	
t) modifiche o estensioni di progetti di cui Competenza			
all'allogate III e all'allogate IV di avantanti	t) modifisha a astansiani di assauti ii i		
en diregato ni o dil dilegato iv gia autorizzati, regionale o	all'allegate til e all'allegate til ett erante et		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	an anegato in o an anegato iv gia autorizzati,	<u> </u>	regionale o





realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).	virtù di qu previsto present allegato p tipologia	provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di
	- ·	progetto oggetto di modifica o
		estensione





ALLEGATO B (artt. 4, 5 e 23)

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE tra Regione e Province in materia di autorizzazione integrata ambientale

ALLEGATO VIII alia Parte II del d.lgs. n. 152/2006	AUTORITÀ' COMPETENTE A.I.A
	COMPETENTE M.E.
1. Attività energetiche.	
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.	Basissa
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.	Regione
1.3. Cokerie.	Regione
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	Regione
1.4-bis Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore	Regione
2.4 2.5 Terminal of rigassineazione e arti impianti localizzati in mare su piattarorme on-snore	Regione
2. Produzione e trasformazione dei metalli.	<u></u>
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.	m - 1 - 1
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la	Provincia
relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.	Provincia
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:	
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;	
 b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; 	Provincia
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 connellate di acciaio grezzo all'ora.	
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al	
glorno.	Provincia
2.5. Impianti:	
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie	
orime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;	
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,	Provincia
formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il	
piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.	
2.6. Implanti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi	
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume	Provincia
superiore a 30 m3.	
3. Industria dei prodotti minerali.	
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di	
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità	Provincia
fi produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di	
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	Provincia
3.3. Implanti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di	Provincia
vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.	· · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di	Provincia
ibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.	
3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,	
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre	Provincia
75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di	
colata per forno superiore a 300 kg/m3.	





Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia On.le Alberico Gambino

4. Industria chimica.	
8.1 handanat abitutat nor la fabbatanziana di avadassi abitutai avagulat di basa sama.	<u></u>
4.1 Implanti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);	
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,	
eteri, perossidi, resine, epossidi;	
c) Idrocarburi solforati;	Provincia
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitriti,	
cianati, isocianati;	
e) idrocarburi fosforosi;	
i) idrocarburi alogenati;	
g) composti organometallici;	
n) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);	
) gomme sintetiche;	
1) sostanze colorantì e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 1.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:	
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di	
carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;	
acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico,	Provincia
acido solforico, oleum e acidi solforati;	11011111111
) basi, quali idrossido d'ammonio, Idrossido di potassio, Idrossido di sodio;	
i) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio. Provincia carbonato	
di sodio, perborato, nitrato d'argento;	
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo	
di silicio	
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio	Provincia
[fertllizzanti semplici O composti].	
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	Provincia
4.5 Impianti che utiUzzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di	Provincia
prodotti farmaceutici di base. 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.	Provincia
4.0. Implanti chimici per la labbricazione di esplusivi.	Floatifia
5. Gestione dei rifiuti.	
5.1	
Implanti per il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della	
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della	Provincia
direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 glugno 1975,	
concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cul all'art. /. paragrafo 4. della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB Operazioni R 1, R 5. R 6. R 8 e R	Doctors
9") della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 elugno 1975 del Consiglio,	Regione
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.	
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8	
giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico	
provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE	Regione
del 21 eiueno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico	_
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3	
tonnellate all'ora.	
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della	Regione
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8. D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	Paciese
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Regione
6. Altre attività.	
v. mu e attivita.	
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;	Provincia





5.2. Implanti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre 0 di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.	Provincia
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.	Provincia
6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).	Provincia
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	Regione
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.	Provincia
6,7. Impiantì per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utìlizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'ann	Provincia
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	Provincia
6.8-bis. Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.	Regione

